



BANCA
GENERALI

PILLAR 3

INFORMATIVA AL PUBBLICO
Situazione al 30.06.2021

PILLAR 3

INFORMATIVA AL PUBBLICO

Situazione al 30.06.2021

Indice

Premessa	4
1. Informativa sulle metriche principali	6
2. Rischio di credito: informazioni sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della crisi Covid-19	8
Dichiarazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari	12

PREMESSA

A partire dal 1° gennaio 2014 sono divenute operative nell'ordinamento dell'Unione Europea le nuove disposizioni di vigilanza prudenziale applicabili alle banche e ai gruppi bancari, elaborate nell'ambito degli accordi del Comitato di Basilea ("Basilea 3") e finalizzate a rafforzare la capacità delle banche di assorbire shock derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, indipendentemente dalla loro origine, a migliorare la gestione del rischio e la *governance*, a rafforzare la trasparenza e l'informativa delle banche.

In linea con il precedente framework, il nuovo impianto normativo prevede in capo agli intermediari l'obbligo di pubblicare un'informativa pubblica (c.d. **Informativa al Pubblico o Pillar 3**), con l'obiettivo di integrare i requisiti patrimoniali minimi (Primo Pilastro) e il processo di controllo prudenziale (Secondo Pilastro), attraverso l'individuazione di un insieme di requisiti di trasparenza informativa che consentano agli operatori del Mercato di disporre di informazioni rilevanti, complete e affidabili circa:

- > l'adeguatezza patrimoniale,
- > l'esposizione ai rischi,
- > le caratteristiche generali dei sistemi preposti all'identificazione, misurazione e gestione di tali rischi.

Nell'ambito del nuovo framework il pilastro è stato rivisto per rafforzare, fra l'altro, i requisiti di trasparenza concernenti la composizione del capitale regolamentare e le modalità con cui la Capogruppo calcola i ratio patrimoniali, le esposizioni verso cartolarizzazioni, le attività impegnate e il nuovo indice di leva finanziaria.

La Circolare della Banca d'Italia n. 285 "*Disposizioni di vigilanza per le banche*" del 17 dicembre 2013 (e successivi aggiornamenti), che nel capitolo 13 della Parte Seconda disciplina la materia, non detta specifiche regole per la predisposizione e pubblicazione del Pillar 3, ma si limita a riportare l'elenco delle disposizioni allo scopo previste dal Regolamento UE n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation, c.d. CRR).

La materia è quindi direttamente regolata:

- > dal CRR stesso, Parte 8 "Informativa da parte degli enti" (art. 431 - 455) e Parte 10, Titolo I, Capo 3 "Disposizioni transitorie in materia di informativa sui fondi propri" (art. 492);
- > dai Regolamenti della Commissione europea la cui preparazione è demandata all'EBA (European Banking Authority), recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione per disciplinare i modelli uniformi per la pubblicazione delle diverse tipologie di informazioni.

A tale proposito si segnala che, con il 34° aggiornamento della Circolare n. 285 «Disposizioni di vigilanza per le banche», emanato nel mese di settembre 2020, sono stati recepiti i seguenti orientamenti e indirizzi EBA:

- > gli "Orientamenti EBA/GL/2014/14 sulla rilevanza, esclusività, riservatezza frequenza dell'informativa ai sensi degli articoli 432, paragrafi 1 e 2, e 433 del Regolamento (UE) n. 575/2013 ("CRR"), che regolano la pubblicazione delle informazioni riservate, esclusive o rilevanti nonché delle informazioni per le quali viene chiesto alle banche di valutare la necessità di una pub-

blicazione più frequente di quella annuale prevista in generale;

- > gli "Orientamenti EBA/GL/2016/11 (versione 2), sugli obblighi di informativa ai sensi della Parte 8 del CRR" che prevedono:
 - un impianto tabellare della disclosure volto ad accrescere la comparabilità dei dati pubblicati dalle banche europee relativamente ai fondi propri e ai requisiti patrimoniali su rischio di credito, di mercato e di controparte;
 - l'invio di informazioni specifiche sulla governance e relative all'organo di gestione, in particolare: a) sul numero di incarichi detenuti dai membri dello stesso; b) sulla politica di rispetto della parità di genere; c) sul processo di risk reporting;
- > gli "Orientamenti EBA/GL/2017/01, sull'informativa relativa ai coefficienti di copertura della liquidità, a integrazione dell'informativa sulla gestione del rischio di liquidità ai sensi dell'articolo 435 del CRR", con l'obiettivo di specificare e armonizzare le modalità di disclosure del coefficiente di copertura della liquidità (Liquidity Coverage Ratio - LCR);
- > gli "Orientamenti EBA/GL/2018/01, sulle informative uniformi ai sensi dell'articolo 473-bis del CRR per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri".
- > gli "Orientamenti EBA/GL/2018/10 relativi all'informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione".

In aggiunta:

- > Banca d'Italia, con comunicazione del 30 giugno 2020, ha dato attuazione agli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea (EBA) relativi agli obblighi di segnalazione (trimestrale) e di informativa al pubblico (semestrale) sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della crisi Covid-19 (EBA/GL/2020/07), quali:
 - 1) i finanziamenti oggetto di "moratorie" che rientrano nell'ambito di applicazione degli Orientamenti dell'EBA sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19 (EBA/GL/2020/02);
 - 2) i finanziamenti oggetto di misure di concessione (c.d. forbearance measures) applicate a seguito della crisi Covid-19;
 - 3) i nuovi finanziamenti garantiti dallo Stato o altro Ente pubblico.
- > in data 11 agosto 2020 EBA ha pubblicato le linee guida (EBA/GL/2020/12) che modificano gli Orientamenti EBA/GL/2018/01, sull'informativa uniforme ai sensi dell'articolo 473 bis del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) riguardo alle disposizioni transitorie volte a mitigare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS9 sui Fondi Propri per garantire la conformità con il CRR "quick fix" in risposta alla pandemia di Covid-19.

Con riferimento a tali Orientamenti si evidenzia come, nel rispetto del principio di proporzionalità, parte della maggiore informativa richiesta sia destinata alle sole banche di maggiori dimensioni, a esclusione delle:

- > informazioni specifiche sulla governance previste negli Orientamenti EBA/GL/2016/11 (versione 2);

¹ Tali informazioni sono richieste solo per finalità di segnalazione.

- > informazioni quantitative sull'LCR da rappresentare in forma semplificata per le banche less significant, così come previsto dagli Orientamenti sull'informativa relativa al coefficiente di copertura della liquidità, a integrazione dell'informativa sulla gestione del rischio di liquidità ai sensi dell'art. 435 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Non trovano invece applicazione gli Orientamenti EBA/GL/2018/01 in quanto Banca Generali non ha applicato disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui Fondi propri. Analoga considerazione vale per gli Orientamenti EBA/GL/2020/12 ai fini del calcolo dei Fondi Propri. Banca Generali ha deciso di non avvalersi dei trattamenti temporanei previsti per CRR "quick fix".

A partire dal 30 giugno 2021 entrano in vigore le indicazioni del Regolamento 2019/876 del 20 maggio 2019 che ha modificato il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa. Con il Regolamento (UE) n. 2021/637, il Regolatore è intervenuto per adeguare anche l'Informativa di Terzo Pilastro che gli enti sono tenuti a redigere, sulla base delle modifiche introdotte nelle fattispecie sopra richiamate.

Tra le altre cose infatti, il Regolatore è intervenuto nei seguenti ambiti:

- > introduzione di un nuovo coefficiente di leva finanziaria calibrato e una riserva del coefficiente di leva finanziaria per i G-SII;
- > nuovi obblighi di informativa per il coefficiente netto di finanziamento stabile;
- > è stato modificato il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di controparte con l'introduzione di un metodo standardizzato per il rischio di controparte (SA-CCR) più sensibile al rischio e con un SA-CCR semplificato per gli enti che soddisfano criteri di ammissibilità predefiniti. Oltre a ciò il regolamento (UE) 2019/876 ha rielaborato il metodo dell'esposizione originaria;
- > introduzione di un nuovo obbligo di informativa per le esposizioni in bonis, deteriorate e oggetto di misure di concessione, compresa la pubblicazione di informazioni sulle garanzie reali e le garanzie finanziarie ricevute;
- > modifica di determinati obblighi di informativa in materia di remunerazione.

La Commissione Europea, in data 15 marzo 2021, ha recepito le proposte dell'EBA nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/637 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE)

n. 1423/2013 della Commissione, il regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2017/2295 della Commissione.

In linea con l'art. 433 *quater*, il Gruppo Banca Generali, rientrando nell'ambito degli altri enti quotati, pubblica semestralmente l'Informativa di Terzo Pilastro e in particolare le metriche principali di cui all'art. 447 e le tabelle previste dalle EBA/GL/2020/07 precedentemente richiamate.

Le informazioni sono di natura **qualitativa e quantitativa**, strutturate in modo tale da fornire una panoramica più completa possibile in merito ai rischi assunti, alle caratteristiche dei relativi sistemi di gestione e controllo e all'adeguatezza patrimoniale del Gruppo Banca Generali.

L'Informativa al Pubblico Pillar 3 viene redatta a **livello consolidato** a cura della Capogruppo bancaria.

Laddove non diversamente specificato, tutti gli importi sono da intendersi espressi in **migliaia di Euro**.

Il rispetto degli obblighi di informativa al pubblico è condizione necessaria, per il Gruppo Banca Generali, per il riconoscimento, ai fini prudenziali, degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM).

Attesa la rilevanza pubblica del Pillar 3, il documento viene sottoposto agli Organi Societari competenti per l'approvazione a cura del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il documento è dunque sottoposto, ai sensi dell'art. 154-*bis* del D. Lgs. 58/98 (Testo Unico sulla Finanza, "TUF"), alla relativa attestazione.

Al fine di garantire il rispetto dei requisiti di informativa, il Gruppo Banca Generali ha adottato presidi organizzativi idonei a garantire l'adempimento degli obblighi informativi; la valutazione e la verifica della qualità delle informazioni, essendo rimesse dalla normativa all'autonomia degli organi aziendali, sono attività oggetto di analisi da parte dei vertici aziendali.

Al fine di recepire quanto richiesto dalla normativa di vigilanza, il Gruppo Banca Generali ha definito il processo interno di determinazione dell'Informativa al Pubblico, con riferimento a Banca Generali S.p.A. ("Capogruppo") e, per quanto di competenza, alle Società ("Società del Gruppo") soggette alle norme prudenziali di vigilanza consolidata.

Il Gruppo Banca Generali pubblica regolarmente l'Informativa al Pubblico Pillar 3 sul proprio sito Internet al seguente indirizzo:

www.bancagenerali.com/investors/reports-and-relations

Ulteriori informazioni sul profilo di rischio del Gruppo, sulla base dell'art. 434 del CRR, sono pubblicate anche nella Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2021. Alla luce del suddetto articolo, se un'informazione analoga è già divulgata attraverso due o più mezzi, in ciascuno di essi è inserito un riferimento alla stessa.

1. INFORMATIVA SULLE METRICHE PRINCIPALI

Vengono riportate nella tabella seguente, le principali metriche regolamentari del Gruppo Banca Generali.

In particolare, vengono esposti gli aggregati patrimoniali, il valore delle attività ponderate oltre ai vari ratio patri-

moniali e requisiti regolamentari cui la Banca è tenuta a rispettare.

Si dà inoltre evidenza dei principali indicatori di liquidità ovvero Liquidity Coverage Ratio (LCR) e Net Stable Funding Ratio (NSFR) e delle loro componenti principali.

TABELLA EU KM1: METRICHE PRINCIPALI

		A GIUGNO 2021	C DICEMBRE 2020	E GIUGNO 2020
Fondi propri disponibili (importi)				
1	Capitale primario di classe 1 (CET1)	623.921	626.103	510.951
2	Capitale di classe 1	673.921	676.103	560.951
3	Capitale totale	673.921	676.103	560.951
Importi dell'esposizione ponderati per il rischio				
4	Importo complessivo dell'esposizione al rischio	4.079.614	3.665.275	3.581.352
Coefficienti di capitale (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)				
5	Coefficiente del capitale primario di classe 1 (%)	15,2936%	17,0820%	14,2670%
6	Coefficiente del capitale di classe 1 (%)	16,5192%	18,4462%	15,6631%
7	Coefficiente di capitale totale (in %)	16,5192%	18,4462%	15,6631%
Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)				
EU 7a	Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in %)	0,7500%	0,7500%	0,7500%
EU 7b	Di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)	0,2600%	0,2600%	0,2600%
EU 7c	Di cui costituiti da capitale di classe 1 (punti percentuali)	0,3300%	0,3300%	0,3300%
EU 7d	Requisiti di fondi propri SREP totali (%)	9,3400%	9,3400%	9,3400%
Requisito combinato di riserva e requisito patrimoniale complessivo (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)				
8	Riserva di conservazione del capitale (%)	2,5000%	2,5000%	2,5000%
EU 8a	Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro (%)	0,0000%	0,0000%	0,0000%
9	Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (%)	0,0088%	0,0036%	0,0065%
EU 9a	Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (%)	0,0000%	0,0000%	0,0000%
10	Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (%)	0,0000%	0,0000%	0,0000%
EU 10a	Riserva di altri enti a rilevanza sistemica (%)	0,0000%	0,0000%	0,0000%
11	Requisito combinato di riserva di capitale (%)	2,5088%	2,5036%	2,5065%
EU 11a	Requisiti patrimoniali complessivi (%)	11,8488%	11,8436%	11,8497%
12	CET1 disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti di fondi propri SREP totali (%)	7,1792%		
Coefficiente di leva finanziaria				
13	Misura dell'esposizione complessiva	15.763.527	13.186.209	12.510.427
14	Coefficiente di leva finanziaria (%)	4,2752%	5,1273%	4,4839%
Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale della misura dell'esposizione complessiva)				
EU 14a	Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in %)	0,0000%		
EU 14b	Di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)	0,0000%		
EU 14c	Requisiti del coefficiente di leva finanziaria totali SREP (%)	3,0263%		
Riserva del coefficiente di leva finanziaria e requisito complessivo del coefficiente di leva finanziaria (in percentuale della misura dell'esposizione totale)				
EU 14d	Requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria (%)	0,0000%		

		A GIUGNO 2021	C DICEMBRE 2020	E GIUGNO 2020
EU 14e	Requisito del coefficiente di leva finanziaria complessivo (%)	3,0263%		
	Coefficiente di copertura della liquidità²			
15	Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA) (valore ponderato - media)	8.194.295	7.703.396	7.628.904
EU 16a	Deflussi di cassa - Valore ponderato totale	2.004.309	1.868.975	1.889.518
EU 16b	Afflussi di cassa - Valore ponderato totale	95.064	121.426	130.637
16	Totale dei deflussi di cassa netti (valore corretto)	1.909.246	1.747.549	1.758.881
17	Coefficiente di copertura della liquidità (%)	431,5870%	441,0817%	435,3112%
	Coefficiente netto di finanziamento stabile			
18	Finanziamento stabile disponibile totale	10.200.151		
19	Finanziamento stabile richiesto totale	4.908.379		
20	Coefficiente NSFR (%)	207,8110%		

Al 30 giugno 2021, il valore del Capitale Primario di classe 1 (CET1) è pari a 623.921 migliaia di euro sostanzialmente stabile rispetto ai valori registrati al 31 dicembre 2020 (626.103 migliaia di euro) e in aumento rispetto ai valori registrati al 30 giugno 2020 (510.951 migliaia di euro).

Il valore delle attività ponderate per il rischio è pari a 4.079.614 migliaia di euro in aumento rispetto al 31 dicembre 2020 (3.665.275 migliaia di euro) e al 30 giugno 2020 (3.581.352 migliaia di euro). Complessivamente i ratio patrimoniali risultano in diminuzione rispetto al 31 dicembre 2020 in termini sia di CET1 Capital Ratio (15,2936% al 30 giugno 2021 rispetto al 17,0820% al 31 dicembre 2020) che di Total Capital Ratio (16,5192% al 30 giugno 2021 rispetto al 18,4462% al 31 dicembre 2020) soprattutto a causa dell'aumento delle esposizioni ponderate per il rischio, in ogni caso ben al di sopra del requisito SREP che la Banca è tenuta a rispettare pari all'11,8488%³ comprensivo della riserva Capital Conservation Buffer pari al 2,5% e della riserva anticiclica pari allo 0,0088%.

Per quanto riguarda le riserve di fondi propri infatti, la Banca è tenuta a detenere un buffer pari al 2,5088% così ripartito:

- > riserva di conservazione del capitale pari al 2,5%;
- > riserva di capitale anticiclica pari allo 0,0088%.

Non essendo previste riserve aggiuntive per la Banca in quanto non è un istituto a rilevanza sistemica nazionale e/o globale, al 30 giugno 2021, l'Overall Capital Requirement (OCR) da rispettare risulta quindi essere pari all'11,8488%, ampiamente al di sotto dei ratio patrimoniali della Banca.

Il coefficiente di leva finanziaria, al 30 giugno 2021, è pari al 4,2752% in diminuzione rispetto ai periodi precedenti soprattutto a causa dell'aumento dell'esposizione complessiva che si attesta a 15.763.527 migliaia di euro al 30 giugno 2021 rispetto al valore del 31 dicembre 2020 pari a 13.186.209 migliaia di euro. Tale coefficiente risulta comunque ampiamente superiore al requisito di leva finanziaria complessivo da rispettare pari al 3,0263%. La Banca non è soggetta a requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva e non è tenuta al rispetto di un requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria.

Il coefficiente di copertura della liquidità di breve termine (LCR) risulta essere sostanzialmente stabile e ampiamente sopra il limite previsto del 100% (il valore medio delle ultime dodici rilevazioni mensili al 30 giugno 2021 risulta essere pari a poco più del 430%) in virtù di un valore medio delle ultime dodici rilevazioni mensili della riserva di liquidità pari a circa 8.194.295 migliaia di euro e un valore medio delle ultime dodici rilevazioni mensili del totale dei deflussi di cassa netti pari a circa 1.909.246 migliaia di euro. Da giugno 2021, è pienamente entrato in vigore un ulteriore requisito di liquidità sul lungo termine (1 anno) che le banche sono tenute a rispettare, ovvero il Net Stable Funding Ratio (NSFR) dato dal rapporto tra la provvista stabile disponibile (Available Stable Funding o ASF) e l'importo obbligatorio di provvista stabile (Required Stable Funding o RSF). Al 30 giugno 2021, il valore del coefficiente NSFR risulta pari a circa il 207,81%, ben al di sopra del minimo regolamentare del 100%, con un valore del Finanziamento stabile disponibile totale pari a 10.200.151 migliaia di euro e un valore del Finanziamento stabile richiesto totale pari a 4.908.379 migliaia di euro.

² I valori delle righe 15, EU 16a, EU 16b, 16 e 17 vengono calcolati come la media semplice delle ultime dodici rilevazioni mensili per ciascun periodo di riferimento nelle colonne "a", "c" ed "e".

³ Si evidenzia, inoltre, come a marzo 2020, la BCE abbia introdotto alcune misure di alleggerimento prudenziale, finalizzate a mitigare l'impatto sul sistema bancario dell'emergenza Covid 19, fra cui la possibilità di operare temporaneamente al di sotto del capital conservation buffer e della guidance di Pillar 2 (P2G) e la possibilità di rispettare il requisito di Pillar 2 vincolante (P2R) anche utilizzando parzialmente strumenti di capitale diversi dal CET1. Sulla base di queste misure il requisito vincolante complessivo per il Gruppo bancario si attesterebbe transitoriamente al 9,34%.

2. RISCHIO DI CREDITO: INFORMAZIONI SULLE ESPOSIZIONI OGGETTO DI MISURE APPLICATE ALLA LUCE DELLA CRISI COVID-19

Il primo semestre del 2021, in continuità con il 2020, è stato segnato dalla pandemia da Covid-19, in particolare dalla coda della cosiddetta seconda ondata e dall'inizio e conclusione della terza ondata, che ha avuto il suo picco nel mese di aprile 2021. Le misure di contenimento della pandemia hanno contemplato in Italia dei periodi di lockdown per aree geografiche (zone rosse, arancioni e gialle), con differenti limitazioni, l'avvio sostanziale e l'accelerazione della campagna vaccinale sulla popolazione.

Nel mese di aprile con Delibera del Consiglio dei Ministri è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 Luglio 2021 e a fine maggio è entrato in vigore il Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, cosiddetto Sostegni Bis, contenente misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (il precedente, il cosiddetto decreto 'Sostegni', è invece stato pubblicato nel mese di marzo 2021).

Il decreto vuole contrastare soprattutto le ripercussioni negative che la pandemia ha inevitabilmente prodotto a livello sociale ed economico, intervenendo specialmente nelle seguenti aree: imprese, accesso al credito e liquidità, salute, lavoro e politiche sociali, aiuti agli enti territoriali, scuola, ricerca e giovani e interventi di carattere settoriale. Riguardo all'accesso al credito per le imprese, il decreto ha prolungato le misure di sostegno alla liquidità, come le garanzie SACE, Fondo PMI e relativi criteri per accedervi, al 31 dicembre 2021, prolungando anche la durata della garanzia dai 5 ai 10 anni ed estendendo le garanzie del Fondo PMI anche alle aziende con meno di 250 dipendenti. A partire dal 1° luglio 2021 sono invece state riviste le percentuali massime di garanzia concedibili dal fondo PMI (da 90% a 80% e da 100% a 90%), con la possibilità di applicare tassi diversi rispetto ai vincoli del Decreto Liquidità poi convertito in Legge (2020).

Il decreto ha inoltre prorogato le moratorie per le PMI (art. 56 del Decreto Cura Italia, 2020) al 31 dicembre 2021, per le richieste pervenute agli enti entro il 15 giugno 2021. Nel 2021 anche EBA ha proseguito nel fornire linee guida alle banche sul tema Covid-19, in particolare sulle tematiche relative alla classificazione (Forbearance e Performing) delle moratorie e sulla data massima entro le quali concederle. A oggi le ultime Guide Lines (EBA/GL/2020/15), relative alle moratorie EBA compliant (legislative e non), riportano una data massima di concessione del 31 marzo 2021, e consentono il trattamento pandemico di deroga alla classificazione in forbearance alle moratorie con durata inferiore ai 9 mesi oppure superiore ai 9 mesi in base ad accordi contrattuali antecedenti il 30 settembre 2020.

Ai fini della presente sezione rileva quanto previsto dagli orientamenti pubblicati il 2 giugno 2020, relativamente a reporting e disclosure delle esposizioni soggette a misure di contrasto alla crisi Covid-19 (EBA/GL/2020/07 - Final Report - Guidelines on reporting and disclosure of exposures subject to measures applied in response to the Covid-19 crisis).

Con Comunicazione del 30 giugno 2020, la Banca d'Italia ha esteso l'obbligo di segnalazione anche alle istituzioni creditizie meno significative (LSI) oggetto di vigilanza di-

retta, con modalità peraltro semplificate.

Ambito di applicazione

Come indicato dall'EBA, nel documento si devono descrivere le misure intraprese dalle banche alla luce dell'emergenza Covid-19. In particolare:

- > i finanziamenti oggetto di "moratorie" che rientrano nell'ambito di applicazione degli Orientamenti dell'EBA sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19 (EBA/GL/2020/02);
- > i finanziamenti oggetto di misure di concessione (c.d. forbearance measures) applicate a seguito della crisi Covid-19;
- > i nuovi finanziamenti garantiti dallo Stato o da altro Ente pubblico.

Nel corso del 2020, con la finalità di sostenere l'economia reale del paese in un momento di grave difficoltà, in relazione alle misure sopra riportate, Banca Generali (di seguito la Banca), nelle sedute del CdA di aprile 2020, ha deliberato:

- > la possibilità da parte dei clienti di chiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti, sia in applicazione degli artt. 54 e 56 del Decreto Cura Italia (moratorie legislative), sia in applicazione di un'iniziativa interna estesa a soggetti e finanziamenti non contemplati nel D.L. Cura Italia (moratorie non legislative). Queste ultime si possono definire moratorie *tailor made*, in quanto non soddisfano tutti i criteri previsti dalle linee guida EBA (EBA/GL/2020/02 e successivi aggiornamenti EBA/GL/2020/15), come comunicato dalla Banca alla stessa Banca d'Italia nel mese di Agosto 2020. In particolare, non rientrano in accordi di settore e/o promossi da enti specifici, ma sono più specificamente rivolte ai clienti del portafoglio crediti tipico della Banca, per la quale l'attività creditizia risulta ancillare al core-business, essenzialmente rappresentati da clientela private o comunque titolare di depositi presso la Banca;
- > l'applicazione del processo di classificazione in forbearance, alle moratorie di iniziativa Banca, in particolare valutando le singole posizioni in relazione all'emergenza pandemica e all'orizzonte temporale della loro difficoltà, evitando così di introdurre automatismi;
- > l'avvio dell'operatività con il Fondo di Garanzia PMI del Mediocredito Centrale per l'ottenimento delle garanzie previste dal Decreto Liquidità a fronte di finanziamenti a favore delle imprese italiane secondo la definizione prevista nel DPCM stesso (imprese con meno di 500 dipendenti, comprese microimprese e lavoratori autonomi, artigiani e liberi professionisti), fino al 31 dicembre 2020.

In base alle date in cui si sono tenute le sedute del Consiglio di Amministrazione sopra citate, la Banca ha adottato l'applicazione delle moratorie legislative a partire dal 1° aprile 2020 e ha avviato l'operatività con il Fondo PMI del Medio Credito Centrale, per l'erogazione di finanziamenti previsti

dal Decreto Liquidità, a partire dal 23 aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Conseguentemente a ciò e nel rispetto di quanto attuato da Banca d'Italia nella Comunicazione del 30 giugno 2020, la Banca ha inviato il primo flusso segnaletico secondo il template previsto dall'Allegato 1 degli Orientamenti EBA (EBA GL 2020 07 Annex 1), relativo alle moratorie legislative in portafoglio al 30 giugno 2020.

Nel corso del 2021 la Banca in coerenza con quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2021 e in linea con le finalità e le modalità già autorizzate, ha deciso di estendere, alle medesime condizioni, fino al 30 giugno 2021 la scadenza delle moratorie in essere al 31 dicembre 2020, per tutta la clientela previa richiesta attraverso i canali già autorizzati e utilizzati a partire dal mese di aprile 2020. Con delibera successiva (22 giugno 2021), ha prorogato la data al 31 dicembre 2021, nel rispetto delle condizioni previste dal decreto Sostegni Bis.

Dati ed evidenze

Finanziamenti soggetti a moratorie

Nel presente paragrafo si riportano, espressi in migliaia di euro, i dati previsti dall'Allegato 3 delle linee guida EBA (EBA GL 2020 07 Annex 3), che descrivono statistiche di sintesi sulla qualità creditizia dei finanziamenti soggetti a moratorie in base ai diversi settori e alle branche di attività economica.

Le moratorie oggetto del template possono essere sia di natura legislativa che non legislativa e devono soddisfare i requisiti previsti dagli Orientamenti EBA EBA/GL/2020/02. Nel caso specifico, dopo approfondita analisi interna, è stato accertato che i requisiti previsti dalle suddette Linee guida sono soddisfatti limitatamente alle moratorie legislative applicate dalla Banca; per questo i report a seguire indicano i dati limitatamente a esse.

1. INFORMAZIONI SU PRESTITI E ANTICIPAZIONI SOGGETTI A MORATORIE LEGISLATIVE E NON LEGISLATIVE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	VALORE CONTABILE LORDO							RIDUZIONE DI VALORE ACCUMULATA, VARIAZIONI NEGATIVE ACCUMULATE DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DOVUTE AL RISCHIO DI CREDITO							VALORE CONTABILE LORDO
	IN BONIS			DETERIORATE				IN BONIS			DETERIORATE				AFFLUSSI NELLE ESPOSIZIONI DETERIORATE
		DI CUI: ESPOSIZIONI OGGETTO DI MISURE DI «FORBEARANCE»	DI CUI: STRUMENTI CON UN AUMENTO SIGNIFICATIVO DEL RISCHIO DI CREDITO DOPO LA RILEVAZIONE INIZIALE MA CHE NON SONO DETERIORATI (FASE 2)		DI CUI: ESPOSIZIONI OGGETTO DI MISURE DI «FORBEARANCE»	DI CUI: INADEMPIENZE PROBABILI CHE NON SONO SCADUTE O CHE SONO SCADUTE DA NON PIÙ DI 90 GIORNI		DI CUI: ESPOSIZIONI OGGETTO DI MISURE DI «FORBEARANCE»	DI CUI: STRUMENTI CON UN AUMENTO SIGNIFICATIVO DEL RISCHIO DI CREDITO DOPO LA RILEVAZIONE INIZIALE MA CHE NON SONO DETERIORATI (FASE 2)		DI CUI: ESPOSIZIONI OGGETTO DI MISURE DI «FORBEARANCE»	DI CUI: INADEMPIENZE PROBABILI CHE NON SONO SCADUTE O CHE SONO SCADUTE DA NON PIÙ DI 90 GIORNI			
(MIGLIAIA DI EURO)															
1	15.012	15.012	-	-	-	-	-	17	17	-	-	-	-	-	-
2	1.111	1.111	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
3															
di cui: garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	589	589	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
4	13.813	13.813	-	-	-	-	-	16	16	-	-	-	-	-	-
di cui: a società non finanziarie															
5	13.308	13.308	-	-	-	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-
di cui: a piccole e medie imprese															
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale															

Nel corso del 2020, in applicazione degli artt. 54 e 56 del Decreto Cura Italia, la Banca ha concesso ai propri clienti la possibilità di richiedere la sospensione del pagamento delle rate e la riprogrammazione delle stesse, comprese le maxi rate finali per i finanziamenti che le prevedevano. Il Decreto Legge del 14 agosto 2020, n. 104 – c.d. “Agosto” – ha prorogato la scadenza delle moratorie dal 30.09.2020 al 31 gennaio 2021 per le imprese e, successivamente, l’art. 1 comma 249 L. 178/2020 ha stabilito che per le imprese già ammesse, alla data del 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della L. 178/2020), alle misure di sostegno previste dall’art. 56 del Decreto Cura Italia, la proroga della moratoria opera automaticamente sino al 30 giugno 2021 senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire alla banca entro il termine del 31 gennaio 2021, o del 31 marzo 2021 per le imprese del settore turistico.

La sospensione delle rate (comprendente sia della quota capitale che della quota interesse) determina un prolungamento del piano di ammortamento, che al termine del periodo di sospensione viene ripreso con la medesima periodicità prevista ante sospensione, e un ricalcolo della quota interessi maturati nel periodo di sospensione, ridistribuiti sulle rate residue a scadere.

Non sono effettuate variazioni alle condizioni economiche applicate e, dall’applicazione della moratoria, non derivano perdite economiche, né oneri da svalutazione.

La sospensione delle rate si applica esclusivamente su richiesta del cliente. Ammessa a partire dal 1° aprile 2020

inizialmente per le rate in scadenza fino al 30 giugno 2020 e successivamente prorogata sino al 30 giugno 2021 (in linea con la Legge di Bilancio 2021), la sospensione delle rate non è prevista per i contratti sorti successivamente alla data del suo annuncio.

A seguito dell’entrata in vigore del DL Sostegni Bis la Banca ha deliberato la proroga delle moratorie al 31 dicembre 2021 in linea con la norma.

Per tali posizioni, in fase di riclassificazione, si applicano le linee guida EBA (EBA/GL/2020/02 aggiornate da EBA/GL/2020/15 del 2 dicembre 2020). Alle moratorie *tailor made* si applica invece un’analisi basata sugli strumenti di monitoraggio interno e sulla valutazione delle singole pratiche.

Alla data del 30 giugno 2021 sono 26 i clienti per i quali è stata accolta la richiesta di moratoria (4 privati che rientrano nei parametri di ammissione ai benefici del Fondo Gasparrini e 22 società non finanziarie) per un debito residuo pari a 15,012 milioni di euro (tabella 1).

La suddivisione per settori economici delle imprese beneficiarie della sospensione ex art. 56 del Decreto Legge Cura Italia, al 30 giugno 2021, vede il 27% delle richieste provenire dal settore immobiliare, il 25% dal commercio, il 15% dal settore manifatturiero e il 10% dal settore dei servizi. La distribuzione per settore del debito residuo vede il 53% degli importi rappresentato dal settore manifatturiero, seguito dal settore immobiliare che rappresenta il 43%. Tali percentuali rispecchiano la composizione del Portafoglio Crediti Aziende della Banca.

2. DISAGGREGAZIONE DEI PRESTITI DELLE ANTICIPAZIONI SOGGETTI A MORATORIE LEGISLATIVE E NON LEGISLATIVE PER DURATA RESIDUA DELLE MORATORIE

(MIGLIAIA DI EURO)	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	VALORE CONTABILE LORDO								
	NUMERO DI DEBITORI		DI CUI: MORATORIE LEGISLATIVE	DI CUI: SCADUTE	DURATA RESIDUA DELLE MORATORIE				
< = 3 MESI					> 3 MESI < = 6 MESI	> 6 MESI < = 9 MESI	> 9 MESI < = 12 MESI	> 1 ANNO	
1	Prestiti e anticipazioni per i quali è stata offerta una moratoria	26	15.122						
2	Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria (concessa)	26	15.122	15.122	110	7.410	402	7.199	-
3	di cui: a famiglie		1.175	1.175	63	709	402	-	-
4	di cui: garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale		589	589	-	186	402	-	-
5	di cui: a società non finanziarie		13.859	13.859	47	6.614	-	7.199	-
6	di cui: a piccole e medie imprese		13.308	13.308	-	6.109	-	7.199	-
7	di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale		-	-	-	-	-	-	-

L'analisi delle moratorie per durata residua (tabella 2) evidenzia che:

- > 7,4 milioni di euro si riferiscono a posizioni la cui sospensione ha durata residua entro i tre mesi;
- > 7,2 milioni di euro si riferiscono a posizioni la cui sospensione ha durata residua compresa tra i sei mesi e i nove mesi.

Infine, le moratorie interne (non legislative e non EBA Compliant), pertanto escluse dalle tabelle precedenti, ammontano a 65 milioni di euro (corrispondenti a 257 posizioni).

Finanziamenti oggetto di misure di concessione (forbearance)

La Banca ha recepito la possibilità di non introdurre la classificazione automatica in forbearance per le posizioni con moratoria (confermata anche da delibera del CdA), mantenendo inalterato il processo interno di valutazione che già prevedeva la valutazione puntuale delle posizioni, per la loro classificazione in forbearance. Nel periodo conseguente alla pandemia la Banca ha infatti continuato a monitorare la presenza di indicazioni di difficoltà finanziaria, valutando, caso per caso, eventi ed elementi che possano ricondurre, in conformità alle politiche interne, alla concessione di misure di forbearance. Al 30 giugno 2021, comunque, non sono state rilevate posizioni per le quali la moratoria applicata sia stata considerata misura di forbearance; è comunque in corso un'analisi quali-quantitativa del portafoglio e un'attività di monitoraggio sia sulle moratorie legislative sia su quelle "tailor made".

I nuovi finanziamenti garantiti dallo Stato o altro Ente pubblico

Per dare completa applicazione alle misure anti crisi volte a contrastare gli effetti dell'emergenza da Covid-19, la Banca nel corso del 2020 ha ampliato la propria offerta creditizia di medio-lungo termine con l'avvio dell'accREDITamento e dell'operatività con il Fondo di Garanzia PMI del Mediocredito Centrale per l'ottenimento delle garanzie statali sui finanziamenti di durata pluriennale, in base a quanto previsto dall'art. 48 del D.L. Cura Italia e dall'art. 13 del D.L. Liquidità, istituendo una task force interna (aprile 2020 - dicembre 2020).

La Banca ha valutato opportuno circoscrivere l'operatività con il Fondo di Garanzia PMI definendo policy che privilegiano la concessione di finanziamenti di importo superiore a 25.000 euro (con garanzia al 90%).

I finanziamenti concessi a fronte della garanzia del Fondo di Garanzia PMI a imprese italiane, secondo la nuova definizione che comprende tutte le imprese con meno di 500 dipendenti (comprese microimprese e lavoratori autonomi, artigiani e liberi professionisti), possono avere importo massimo di 5 milioni, come previsto dai summenzionati Decreti, e non possono superare il valore pari al 25% del fatturato dell'impresa. Per presidiare adeguatamente il rischio di credito è stato previsto di acquisire, per i finanziamenti superiori a 250.000 euro, una garanzia personale fidejussoria integrativa a copertura del 10% non garantito dal Fondo di Garanzia.

Nel primo semestre del 2021 la Banca ha attivato gli ultimi finanziamenti richiesti dalla clientela, senza effettuare adeguamenti alle modifiche del Decreto Sostegni Bis.

Al 30 giugno 2021 si rilevano 200 posizioni garantite dal Fondo PMI per un'esposizione complessiva di circa 123,5 milioni di euro, come riportato nella tabella 3 che segue.

3. INFORMAZIONI SU NUOVI PRESTITI E ANTICIPAZIONI SOGGETTI A SCHEMI DI GARANZIA PUBBLICA DI NUOVA APPLICAZIONE INTRODOTTI IN RISPOSTA ALLA CRISI COVID-19

	A	B	C	D
	VALORE CONTABILE LORDO		IMPORTO MASSIMO DELLA GARANZIA CHE PUÒ ESSERE CONSIDERATO	VALORE CONTABILE LORDO
(MIGLIAIA DI EURO)		DI CUI: OGGETTO DI MISURE DI «FORBEARANCE»	GARANZIE PUBBLICHE RICEVUTE	AFFLUSSI NELLE ESPOSIZIONI DETERIORATE
1 Nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica	123.506	-	111.156	-
2 di cui: a famiglie	1.589	-	-	-
3 di cui: garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	-	-	-	-
4 di cui: a società non finanziarie	121.917	-	109.726	-
5 di cui: a piccole e medie imprese	105.903	-	-	-
6 di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	-	-	-	-

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI



Dichiarazione ai sensi dell'articolo 154-bis, comma secondo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58

Il sottoscritto Dott. Tommaso DI RUSSO, *Chief Financial Officer*, nonché Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di BANCA GENERALI S.p.A., con sede legale in Trieste, via Machiavelli n. 4, iscritta nel Registro delle Imprese di Trieste al n. 103698, ai sensi dell'art. 154-*bis*, comma secondo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58, a quanto gli consta alla luce della posizione ricoperta,

dichiara

che l'informativa contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Trieste, 27 luglio 2021

Dott. Tommaso Di Russo
*Dirigente Preposto alla redazione
dei documenti contabili societari*
BANCA GENERALI S.p.A.

Banca Generali S.p.A.

Sede legale

Via Machiavelli 4 - 34132 Trieste

Capitale sociale

Deliberato 119.378.836 euro

Sottoscritto e versato 116.851.637 euro

Codice fiscale e iscrizione al registro

delle imprese di Trieste 00833240328

Partita IVA 01333550323

Società soggetta alla direzione e coordinamento
di Assicurazioni Generali S.p.A.

Banca aderente al Fondo Interbancario di tutela
dei depositi

Iscritta all'albo delle banche

presso la Banca d'Italia al n. 5358

Capogruppo del Gruppo bancario Banca Generali

iscritto all'Albo dei gruppi bancari

Codice ABI 03075.9

Consulenza, coordinamento

Sege S.r.l. / zero3zero9 S.r.l.

Impaginazione - t&t

Fotografia copertina - Beverly Joubert



BANCA GENERALI S.P.A.

SEDE LEGALE

Via Machiavelli 4
34132 Trieste

SEDE DI MILANO

Piazza Tre Torri 1
20145 Milano
Tel. +39 02 40826691

SEDE DI TRIESTE

Via Cavour 5/A
34132 Trieste
Tel. +39 040 7777 111

BANCAGENERALI.COM

